

Gazzetta ufficiale C 280 dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

58° anno

Comunicazioni e informazioni

25 agosto 2015

Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2015/C 280/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7692 — Ferrero/Thorntons) (¹)	1
2015/C 280/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.7700 — Apax Partners/RFS Holland Holding) (¹)	1
2015/C 280/03	Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata [Caso M.7614 — CVC Capital Partners/Royal DSM (Fibre Intermediates and Composite Resins)] (¹)	2

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI
DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2015/C 280/04	Tassi di cambio dell'euro	3
---------------	---------------------------------	---

IT

(¹) Testo rilevante ai fini del SEE

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Commissione europea

2015/C 280/05	Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 2015 del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie	4
---------------	---	---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2015/C 280/06	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	5
2015/C 280/07	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	6
2015/C 280/08	Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping	7
2015/C 280/09	Avviso di imminente scadenza di alcune misure compensative	8

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2015/C 280/10	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.7716 — Pfizer/GSK MenACWY Business) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	9
---------------	---	---

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II
(*Comunicazioni*)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI
E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7692 — Ferrero/Thorntons)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 280/01)

Il 13 agosto 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7692. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso M.7700 — Apax Partners/RFS Holland Holding)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 280/02)

Il 13 agosto 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7700. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione a un'operazione di concentrazione notificata**[Caso M.7614 — CVC Capital Partners/Royal DSM (Fibre Intermediates and Composite Resins)]**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 280/03)

Il 22 luglio 2015 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32015M7614. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

(Informazioni)

**INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI
ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA**

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro⁽¹⁾

24 agosto 2015

(2015/C 280/04)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio	
USD	dollari USA	1,1497	CAD	dollari canadesi	1,5236
JPY	yen giapponesi	137,80	HKD	dollari di Hong Kong	8,9137
DKK	corone danesi	7,4633	NZD	dollari neozelandesi	1,7527
GBP	sterline inglesi	0,73020	SGD	dollari di Singapore	1,6275
SEK	corone svedesi	9,5035	KRW	won sudcoreani	1 389,25
CHF	franchi svizzeri	1,0777	ZAR	rand sudafricani	15,2533
ISK	corone islandesi		CNY	renminbi Yuan cinese	7,3636
NOK	corone norvegesi	9,3690	HRK	kuna croata	7,5603
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 151,96
CZK	corone cecche	27,068	MYR	ringgit malese	4,9063
HUF	fiorini ungheresi	315,23	PHP	peso filippino	53,867
PLN	zloty polacchi	4,2428	RUB	rublo russo	81,4420
RON	leu rumeni	4,4458	THB	baht thailandese	41,121
TRY	lire turche	3,3970	BRL	real brasiliiano	4,0935
AUD	dollari australiani	1,5903	MXN	peso messicano	19,6875
			INR	rupia indiana	76,7681

⁽¹⁾ *Fonte:* tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

COMMISSIONE EUROPEA

Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro 2015 del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie

(2015/C 280/05)

È pubblicato un invito a presentare proposte e attività correlate nell'ambito del programma di lavoro 2015 del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie.

Si sollecitano proposte per il seguente invito: H2020-BBI-JTI-2015-02

Il piano di lavoro, comprese le scadenze e i bilanci delle attività, è disponibile tramite il portale web dei partecipanti (<http://ec.europa.eu/research/participants/portal>) unitamente alle informazioni sulle modalità dell'invito e attività correlate e alle indicazioni sulle modalità per la presentazione delle proposte. Tutte le informazioni saranno aggiornate secondo le necessità sul portale web dei partecipanti.

**PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE**

COMMISSIONE EUROPEA

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping
(2015/C 280/06)

1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009 (¹), relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, la Commissione informa che, salvo l'avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sotto indicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2. Procedimento

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3. Termine

In base a quanto precede i produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio (²) in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009.

Prodotto	Paesi di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza (¹)
Polvere di Zeolite A	Bosnia-Erzegovina	Dazio antidumping Azioni	Regolamento di esecuzione (UE) n. 464/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di polvere di Zeolite A originaria della Bosnia-Erzegovina (GU L 125 del 14.5.2011, pag. 1). Decisione 2011/279 UE della Commissione (GU L 125 del 14.5.2011, pag. 26).	15.5.2016

(¹) La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.

(²) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(²) Fax +32 22956505.

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2015/C 280/07)

1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009⁽¹⁾, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, la Commissione informa che, salvo l'avvio di un riesame secondo la procedura che segue, le misure antidumping sotto indicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2. Procedimento

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3. Termine

In base a quanto precede i produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio⁽²⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009.

Prodotto	Paesi di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza ⁽¹⁾
Melamina	Repubblica popolare cinese	Dazio antidumping	Regolamento di esecuzione (UE) n. 457/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di melamina originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 124 del 13.5.2011, pag. 2).	14.5.2016

⁽¹⁾ La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Fax +32 22956505.

Avviso di imminente scadenza di alcune misure antidumping

(2015/C 280/08)

1. A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, la Commissione informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure antidumping sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2. Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione del dumping e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3. Termine

In base a quanto precede i produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio⁽²⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009.

Prodotto	Paesi di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza ⁽¹⁾
Carta fine patinata	Repubblica popolare cinese	Dazio antidumping	Regolamento di esecuzione (UE) n. 451/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 1).	15.5.2016

⁽¹⁾ La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Fax +32 22956505.

Avviso di imminente scadenza di alcune misure compensative

(2015/C 280/09)

1. A norma dell'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, la Commissione europea informa che, salvo apertura di un riesame secondo la procedura descritta di seguito, le misure compensative sottoindicate scadranno alla data specificata nella tabella sottostante.

2. Procedura

I produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto. Tale domanda deve contenere sufficienti elementi di prova del fatto che la scadenza delle misure potrebbe comportare la persistenza o la reiterazione delle sovvenzioni e del pregiudizio.

Qualora la Commissione decida di riesaminare le misure in questione, gli importatori, gli esportatori, i rappresentanti del paese esportatore e i produttori dell'Unione avranno la possibilità di sviluppare o confutare le questioni esposte nella domanda di riesame oppure di presentare osservazioni in merito.

3. Termine

In base a quanto precede i produttori dell'Unione possono presentare una domanda di riesame per iscritto, da far pervenire alla Commissione europea, direzione generale del Commercio (unità H-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgio⁽²⁾ in qualsiasi momento dopo la data di pubblicazione del presente avviso, ma non oltre tre mesi prima della data indicata nella tabella sottostante.

4. Il presente avviso è pubblicato in conformità all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell'11 giugno 2009.

Prodotto	Paesi di origine o di esportazione	Misure	Riferimento	Data di scadenza ⁽¹⁾
Carta fine patinata	Repubblica popolare cinese	Dazio compensativo	Regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni di carta fine patinata originaria della Repubblica popolare cinese (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18).	15.5.2016

⁽¹⁾ La misura scade alla mezzanotte del giorno indicato in questa colonna.

⁽¹⁾ GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.

⁽²⁾ Fax +32 22956505.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.7716 — Pfizer/GSK MenACWY Business)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2015/C 280/10)

1. In data 17 agosto 2015 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽¹⁾. Con tale operazione l'impresa Pfizer Ireland Pharmaceuticals («Pfizer», Irlanda), controllata da Pfizer Inc. (Stati Uniti), acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo degli attivi che costituiscono l'attività relativa ai vaccini meningococco ACWY Nimenrix e Mencevax («attività relativa ai vaccini MenACWY») di GlaxoSmithKline Biologicals SA («GSK», Belgio) mediante acquisto di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Pfizer: produzione di prodotti farmaceutici tra cui ingredienti farmaceutici, dosaggi solidi, iniettabili sterili, integratori alimentari, vaccini e biofarmaci, prodotti soggetti a prescrizione medica, prodotti per la salute degli animali e prodotti da banco;
- attività di GSK relativa ai vaccini MenACWY: due vaccini meningococco ACWY: Mencevax, un vaccino MenACWY polisaccaridico, e Nimenrix, un vaccino MenACWY coniugato.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax (+32 22964301), per e-mail all'indirizzo COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o per posta, indicando il riferimento M.7716 — Pfizer/GSK MenACWY Business, al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («il regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

